CORTE DI CASSAZIONE

SENTENZA 05– 02 – 2014 N° 2597

Condono fiscale ex art. 9 legge 289/2002 – condono tombale – elisione dei debiti fiscali – inoperatività sui crediti

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI [illegible]
N. 131 [illegible]
MATERIA TRIBUTARIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

2597 14

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Oggetto

Credito d'imposta

R.G.N.10651/2009

Cron. 2597

Rep.

Ud.19/12/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Biagio Virgilio	Presidente
Dott. Antonio Greco	Consigliere
Dott. Mario Cigna	Consigliere
Dott. Giulia Iofrida	Consigliere rel.
Dott. Roberta Crucitti	Consigliere

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege

- ricorrente -

contro

Cartotecnica Martinelli srl, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma P.le Clodio 61, presso lo studio dell'avvocato Florangela Marano, e rappresentata e difesa dall'Avv.to Alfonso Mandara, in forza di procura speciale in calce al controricorso

- controricorrente -

3756/13

avverso la sentenza n. 28/15/2008 della Commissione Tributaria regionale della Campania, depositata il 19/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/2013 dal Consigliere Dott. Giulia Iofrida;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Tommaso Basile, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

Con sentenza n. 28/15/2008 del 25/02/2008, depositata in data 19/03/2008, la Commissione Tributaria Regionale della Campania respingeva, con compensazione delle spese di lite, l'appello proposto, in data 18/10/2007, dall'Agenzia delle Entrate Ufficio di Napoli 4, avverso la decisione n. 274/19/2006 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che aveva accolto il ricorso della Cartotecnica Martinelli srl contro un avviso di recupero del credito di imposta per nuovi investimenti in aree svantaggiate, ai sensi dell'art.8 l.388/2000, nell'anno 2002, ritenuti dall'Ufficio non agevolabili, in quanto inerenti o a "*macchine ordinarie di ufficio*" o ad acquisti effettuati successivamente all'8/07/2002, senza il previo invio del c.d. modello "CVS", prescritto dal D.L. 138/2002, o a meri costi pluriennali solo deducibili fiscalmente, ovvero in quanto fruiti durante il periodo di sospensione, dal 13/11/2002 al 9/04/2003.

La Commissione Tributaria Regionale respingeva il gravame dell'Agenzia delle Entrate, in quanto, avendo la contribuente, sin dal primo grado, dato atto di avere aderito al condono fiscale di cui alla l.289/2002, "*come giustamente rilevato dai primi giudici*", la fattispecie rientrava "*nei casi in cui la l.289/2002 prevede l'applicazione degli effetti del condono*".

Avverso tale sentenza ha promosso ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, affidato a due motivi.

Ha resistito la società contribuente con controricorso e la stessa ha altresì depositato memoria, ai sensi dell'art.378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con il primo motivo, l'Agenzia ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ex art.360 nn. 4 c.p.c., in relazione all'art.18 d.lgs. 546/1992, avendo i giudici ritenuto applicabile il condono di cui all'art.9 l.289/2002, malgrado, soltanto con la memoria ex art.32 d.lgs. 546/1992, la contribuente avesse introdotto una nuova ragione di nullità dell'avviso di recupero, correlata alla già intervenuta definizione agevolata della lite fiscale, per effetto dell'adesione al predetto condono, pur avendo proposto il ricorso introduttivo del giudizio, successivamente proposto, nel luglio 2005, allorché la invocata sanatoria si era già perfezionata.

Il motivo è infondato.

Infatti, come questa Corte ha avuto già modo di precisare, le questioni relative all'applicazione del condono, pur non risolvendosi interamente nei problemi processuali, partecipano anche di tale natura e sono, perciò, rilevabili d'ufficio, senza che occorra una specifica proposizione ad opera della parte interessata a farle valere; a tale proposito, la sentenza di questa Corte n. 15995 del 2000 ha già avuto modo di chiarire che la facoltà di ottenere la chiusura delle liti fiscali pendenti, pagando una somma correlata al valore della causa, produce un effetto estintivo del giudizio, cosicché si realizza, come riflesso processuale, l'estinzione del giudizio, anche se esso non si esaurisce in un evento del processo, perché configura una vicenda più complessa che elide la pretesa impositiva unitamente

all'impugnazione del contribuente, nel concorso di condizioni ed adempimenti prestabiliti.

La rilevabilità d'ufficio è stata ribadita in altre pronunce (Cass. 8178/2007, 25239/2007 e 7729/2008), anche inerenti gli effetti preclusivi sulle istanze di rimborso di imposte indebitamente versate dal contribuente (da ultimo, cfr, ord.Cass. 3841/2012: "*In tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica prevista dall'art. 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'esercizio della facoltà di ottenere la chiusura delle liti fiscali pendenti, pagando una somma correlata al valore della causa, produce un effetto estintivo del giudizio, che opera anche in relazione alle domande giudiziali riguardanti le richieste di rimborso d'imposta (nella specie, IRAP), con la conseguenza che l'intervenuta proposizione della relativa istanza, palesandosi come questione officiosa, connessa ai riflessi di ordine pubblico nascenti dall'elisione della pretesa impositiva realizzata in virtù dell'adesione al condono, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice, senza che occorra una specifica eccezione ad opera della parte interessata a farla valere*").

Il secondo motivo di ricorso, implicante la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.9 l.289/2002, dovendo ritenersi sottratta al c.d. condono tombale la questione della spettanza o meno dei crediti d'imposta ex art.8 l.388/2000, è invece fondato.

La giurisprudenza di questa Corte ha già affermato (Cass. n. 375/2009, Cass. S.U. n. 14828/2008), in modo condivisibile, che il condono fiscale elide sì il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco,

i quali restano soggetti all'eventuale contestazione da parte dell'ufficio; conclusione questa che, conformemente a quanto ritenuto anche dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 340/2005, non è impedita dalla disposizione secondo cui "*La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate..*", dovendo detta disposizione essere interpretata nel senso che nessuna modifica di tali importi può essere determinata dalla definizione automatica, non nel senso che questa sottragga all'ufficio il potere di contestare il credito esposto dal contribuente (da ultimo, Cass. 20679/2011).

Di conseguenza, concernendo la vertenza proprio la legittimità del credito d'imposta utilizzato dalla contribuente per l'anno 2002, malgrado l'adesione, per detto anno d'imposta, della società al condono ex art.9 l.289/2002, la controversia andava decisa nel merito.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, affinché proceda a nuovo esame ed anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, quanto al secondo motivo, respinto il primo; cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta sezione civile, il 19/12/2013.

Il Consigliere est. Il Presidente